

## LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- vista la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 “Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24 agosto 2012, recante approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 37/2010;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 28 giugno 2013, recante approvazione delle modifiche e integrazioni delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, approvate con DGR n. 1731 del 24/08/2012;
- preso atto che in data 25 marzo 2015 è stato approvato l'Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”;
- considerato che l'Accordo citato deve essere recepito dalle Regioni e Province autonome entro 12 mesi dalla sua approvazione;
- considerato che gli animali domestici svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi, educativi e ludico-ricreativi e che numerose sono le evidenze scientifiche che ne dimostrano l'efficacia;
- considerato che gli interventi assistiti con gli animali, coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale, devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente che gli animali;
- considerato che la normativa sopracitata ha delineato precisi obblighi e responsabilità in capo alle Regioni in materia di promozione e della diffusione degli IAA, nel rispetto dello specifico Accordo di cui sopra, anche al fine di favorire la corretta relazione uomo-animale;
- precisato che tali obblighi in capo alle Regioni sono esplicitati nei seguenti articoli dell'Accordo del 25 marzo 2015: art. 1, comma 2; art. 3; art. 4, commi 1, 2, 3; art. 5, lettere a) e b); art. 6 commi 1, 2; art. 7, lettere a), b), c), d), e), f); art. 8, comma 1; art. 9, comma 2; art. 10, commi 1, 2, 3;
- considerato che per l'espletamento degli obblighi previsti in capo alla Regione riguardanti gli Interventi Assistiti con Animali risulta prioritario il censimento dei Centri specializzati, delle strutture pubbliche e private, delle figure professionali sanitarie e non, degli operatori che erogano IAA, attraverso l'attivazione di appositi elenchi o Albi;
- considerato che gli elenchi di cui sopra devono essere resi pubblici e trasmessi al Centro di Referenza Nazionale Interventi Assistiti con Animali (CRNIAA);
- considerato che i cani guida per non vedenti o ipovedenti e tutti i cani di assistenza a persone con disabilità dovranno essere in possesso di apposito riconoscimento acquisito a seguito di un percorso formativo come previsto dalle Linee Guida e che verranno emanate disposizioni specifiche per garantire l'acquisizione di tale riconoscimento anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni previste ai sensi della L 37 del 14/02/1974;

- richiamate le definizioni di cui all'Accordo del 25/03/2015, per cui si intende per:
  - Interventi Assistiti con gli Animali (IAA): Attività con valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa che prevedono l'impiego di animali domestici appartenenti alle specie indicate nel Capitolo 8 delle Linee guida; tali interventi sono rivolti prevalentemente a persone con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono essere indirizzati anche a persone sane;
  - Terapia Assistita con gli Animali (TAA): intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine; l'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica; la riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo;
  - Educazione Assistita con gli Animali (EAA): intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare, e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà; l'intervento può essere anche di gruppo e promuovere il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all'interno delle istituzioni in cui l'individuo deve mettere in campo capacità di adattamento; tra gli obiettivi dell'EAA vi è quello di contribuire a migliorare la qualità della vita della persona e a rinforzare l'autostima del soggetto coinvolto;
  - Attività Assistita con Animali (AAA): intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale; sono escluse le attività sportivo-agonistiche;
  - Equipe multidisciplinare: gruppo di lavoro composto da diverse figure professionali sanitarie e non e operatori che concorrono alla realizzazione degli IAA lavorando in stretta collaborazione;
  - Cani di assistenza a persone con disabilità: cani appartenenti alla specie canis familiaris che, in conformità all'Accordo e alle Linee Guida, assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, svolgendo alcune delle funzioni e dei compiti che tali persone non possono eseguire in maniera autonoma;
  - Strutture riconosciute: tutte quelle in possesso dello specifico nulla osta dell'autorità sanitaria competente per territorio così come previsto dalle Linee Guida;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- precisato che la proposta della presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 71060003 "Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia -1.10.02.10";
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;

- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- 1) di recepire, per quanto in premessa esposto, l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 25/03/2015 in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), allegato sub A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le disposizioni regionali attuative dell'Accordo, allegato sub B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di approvare le tabelle riassuntive dei requisiti generali, allegato sub C, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di stabilire che la modulistica relativa sarà approvata dal dirigente competente con proprio atto e verrà pubblicata sul sito regionale;
- 5) di autorizzare il dirigente della competente struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ad apportare agli allegati B e C alla presente deliberazione, le modificazioni che dovessero rendersi necessarie;
- 6) di stabilire che per quanto non esplicitamente richiamato nella presente deliberazione si rimanda agli articoli ed alle Linee Guida di cui all'Accordo del 25/03/2015;
- 7) di istituire un albo regionale per le IAA presso la competente Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, a cui i Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori professionali devono iscriversi secondo le modalità previste nell'allegato B alla presente deliberazione; tale albo viene reso pubblico sul sito regionale;
- 8) di istituire un albo regionale per i soggetti erogatori della formazione, che viene reso pubblico sul sito regionale;
- 9) di stabilire che i Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, le figure professionali sanitarie e non, gli operatori professionali, già operanti all'entrata in vigore dell'Accordo, devono iscriversi entro tre mesi dall'approvazione della presente deliberazione all'albo regionale per le IAA;
- 10) di stabilire che i Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate in TAA e in EAA con animali residenziali IAA devono richiedere apposito nulla osta secondo le modalità previste nell'allegato B alla presente deliberazione;
- 11) di stabilire che figure professionali e gli operatori che erogano prestazioni di IAA in strutture che non hanno necessità di nulla osta devono fare richiesta di registrazione alla struttura competente del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL;
- 12) di stabilire che le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori professionali in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione nell'ambito delle IAA, conseguiti prima del recepimento dell'Accordo effettuato mediante la presente deliberazione o che già operano in tale ambito dovranno acquisire una specifica idoneità entro 24 mesi dall'approvazione della presente deliberazione;
- 13) di stabilire che le Strutture, che già operavano in IAA prima del recepimento dell'Accordo effettuato mediante la presente deliberazione, devono adeguarsi ai requisiti previsti dall'Accordo e dalla deliberazione stessa entro 24 mesi dall'approvazione della presente deliberazione;
- 14) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Struttura regionale competente in materia, al Ministero della salute, al Centro di riferimento nazionale per gli

IAA, al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al CELVA e alle associazioni di categoria;

- 15) di stabilire che chiunque contravvenga alle disposizioni previste, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà punito a seconda della tipologia di violazione con le sanzioni previste dalla legge 189/2004, dalla legge regionale 37/2010 e dal Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);
- 16) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 17) di prevedere che le disposizioni di cui alla presente deliberazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

ACCORDO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 1, LETTERA B) E 4, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE GUIDA NAZIONALI PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)"  
REP. ATTI N. 60/CSR DEL 25 MARZO 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 25 marzo 2015:

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'accordo, rep. atti 1618/CSR, sancito in data 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003;

VISTA la lettera in data 3 novembre 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 6 novembre 2014, con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

RILEVATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 19 novembre 2014, i rappresentanti delle Regioni e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno formulato talune richieste emendative al testo in esame, recepite dal Ministero della salute nella versione diramata il 3 dicembre 2014,

RILEVATO, altresì che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 27 gennaio 2015, il Ministero della salute e la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, hanno concordato ulteriori modifiche al testo in esame, recepite nel provvedimento diramato il 2 febbraio 2015;

VISTE le note:

- del 6 febbraio 2015, con la quale il Ministero della salute, a seguito di ulteriori approfondimenti condotti sul provvedimento in parola, ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in oggetto,

- del 23 febbraio 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha formulato ulteriori richieste emendative,

- del 27 febbraio 2015, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione dello schema di accordo di cui trattasi che recepisce le suddette ulteriori richieste emendative;

VISTA la nota in data 6 marzo 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il proprio assenso sul provvedimento in parola;

VISTA la nota pervenuta in data 24 marzo 2015 e diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di provvedimento in oggetto, nel quale sono state apportate ulteriori modifiche emendative concordate con il Coordinamento interregionale in sanità;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

CONSIDERATO che gli animali domestici svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi e che numerose sono le evidenze scientifiche che ne dimostrano l'efficacia;

CONSIDERATO, altresì che gli interventi assistiti con gli animali, da non intendersi rientranti nei LEA al momento dell'adozione del presente accordo, coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità in disagio o marginalità sociale, devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente che gli animali;

SI CONVIENE

Art. 1 Principi generali.

1. Il presente Accordo ha l'obiettivo di garantire le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali - IAA (di seguito denominati IAA), al fine di tutelare la salute dell'utente e il benessere dell'animale impiegato, così come definite nell'Allegato, recante linee guida nazionali (di seguito denominate linee guida), che fa parte integrante del presente Accordo.

2. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nel proprio ambito di competenza, promuovono la diffusione degli IAA nel rispetto del presente Accordo, anche al fine di favorire la corretta relazione uomo-animale.

3. Gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e comprendono tre ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli Animali (AAA).

Art. 2 Definizioni e campo di applicazione.

Ai fini del presente Accordo, si intende per:

a. Terapia Assistita con gli Animali (TAA): intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo;

b. Educazione Assistita con gli Animali (EAA): intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. L'intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all'interno delle istituzioni in cui l'individuo deve mettere in campo capacità di adattamento. Tra gli obiettivi dell'EAA vi è quello di contribuire a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l'autostima del soggetto coinvolto;

c. Attività Assistita con gli animali (AAA): intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale;

d. Equipe multidisciplinare: gruppo di lavoro composto da diverse figure professionali sanitarie e non, e operatori che concorrono alla realizzazione degli IAA lavorando in stretta collaborazione;

e. Cani di assistenza a persone con disabilità cani appartenenti alla specie canis familiaris che, in conformità al presente accordo e alle linee guida, assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, svolgendo alcune delle funzioni e dei compiti che tali persone non possono eseguire in maniera autonoma.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Accordo le attività sportivo-agonistiche con animali.

Art. 3 Equipe multidisciplinare per gli IAA.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire nei progetti di IAA la presenza di una equipe

multidisciplinare per gli IAA, composta da diverse figure professionali e operatori, in conformità alle linee guida.

#### Art. 4 Formazione.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che tutte le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito di IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida.

2. La formazione di cui al comma 1 è erogata dal Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, dall'Istituto superiore di sanità e dagli Enti, pubblici o privati, accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

3. I costi annessi allo svolgimento dei corsi di formazione sono a carico degli organizzatori privati o dei partecipanti, fermo restando la possibilità da parte delle regioni e province autonome di impegnare proprie risorse.

#### Art. 5 Animali impiegati negli IAA.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che:

a. gli animali impiegati negli IAA, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida, appartengano solo alle specie indicate e siano appositamente preparati e sottoposti a valutazione sanitaria e comportamentale conformemente alle stesse;

b. le modalità di mantenimento e gestione degli animali impiegati risponda ai requisiti previsti dalle normative vigenti e dalle linee guida.

#### Art. 6 Cani di assistenza alle persone con disabilità

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, tutti i cani di assistenza alle persone con disabilità siano in possesso di apposito riconoscimento acquisito a seguito di un percorso educativo e di addestramento svolto secondo le modalità indicate dalle linee guida.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono l'attivazione di percorsi educativi e di addestramento per il riconoscimento dei cani di assistenza a persone con disabilità.

3. I cani di assistenza alle persone con disabilità riconosciuti ai sensi del presente Accordo, hanno agevolazioni analoghe a quelle previste per i cani guida di cui alla legge 14 febbraio 1974, n. 37 e ss.mm. e ii.

#### Art. 7 Strutture.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che:

a. gli IAA siano effettuati presso Centri specializzati e strutture, pubbliche o private, che rispondano ai requisiti stabiliti dalle linee guida;

b. i Centri specializzati e le strutture di cui alla lettera a, che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali, siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle linee guida;

c. le figure professionali e gli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute ai sensi della lettera b siano registrati presso l'Azienda sanitaria territorialmente competente;

d. l'elenco dei Centri specializzati, di cui alle lettere a e b, delle strutture riconosciute, delle figure professionali e degli operatori sia reso pubblico e trasmesso al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA per la pubblicazione sul proprio sito;

e. chiunque intenda avviare iniziative o progetti di IAA all'interno della struttura di cui è responsabile verifichi che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano nell'elenco di cui alla lettera d;

f. i Centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetti che erogano TAA e EAA trasmettano l'elenco dei progetti attivati nell'anno, entro il 31 dicembre, alle Regioni e

Province autonome e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA; quest'ultimo può chiedere di acquisire ulteriore documentazione.

Art. 8 Relazione annuale.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che i Centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetto che erogano TAA e EAA trasmettano l'elenco dei progetti attivati nell'anno e la sintesi dei risultati raggiunti, entro il 31 dicembre, ai competenti Assessorati alla sanità delle stesse regioni e province autonome e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA.

2. Il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA può chiedere di acquisire ulteriori documenti al fine dell'elaborazione dei dati e della stesura della relazione da inviare al Ministero della salute entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Il Ministero della salute in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA e l'Istituto superiore di Sanità anche avvalendosi di esperti in materia, valuta i dati forniti con la relazione e propone eventuali revisioni alle linee guida.

Art. 9 Oneri finanziari.

1. Dall'attuazione del presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti e le attività previste sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili dalla normativa vigente.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono impegnare proprie risorse per promuovere e mettere in atto le attività previste dal presente Accordo.

Art. 10 Norme transitorie e finali.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dalla sua approvazione, a recepire il presente Accordo e le relative linee guida.

2. Le strutture che già operano nell'ambito degli IAA prima dell'entrata in vigore del presente accordo, devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle linee guida, entro 24 mesi dalla loro emanazione.

3. Le figure professionali e gli operatori che, al momento dell'entrata in vigore delle linee guida, sono già in possesso di attestato di formazione a corsi o che già operano nell'ambito degli IAA, entro 24 mesi devono acquisire una specifica idoneità sulla base dei criteri stabiliti dalle linee guida.

Allegato

Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.) - Linee Guida Nazionali

1. PREMessa

Negli ultimi decenni la relazione uomo-animale si è sostanzialmente modificata e si è affermata la consapevolezza che da tale relazione l'uomo, in particolare bambini, persone anziane e coloro che soffrono di disagi fisici e psichici, può trarre notevole giovamento.

La convivenza con gli animali d'affezione, se correttamente impostata, può rappresentare già di per sé fonte di beneficio per la società e gli animali domestici possono svolgere anche un importante ruolo di mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi.

La diffusione in diversi ambiti, sia pubblici che privati, degli Interventi Assistiti con gli Animali ha avviato un percorso di riflessione etico, deontologico e giuridico.

Attualmente l'unica norma di riferimento è rappresentata dall'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy" che, all'articolo 9, attribuisce alle Regioni e Province autonome il compito di "agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy, ... adottando iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy".

Gli Interventi Assistiti con gli Animali devono essere improntati al rispetto della legislazione vigente e, nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi, su criteri scientifici e richiedono l'applicazione di protocolli che contemplino la presa in carico del paziente/utente, la stesura di un progetto, la definizione degli obiettivi, la verifica periodica dei risultati raggiunti e la capacità di lavorare in équipe da parte di specialisti che spesso appartengono ad ambiti scientifici e culturali molto diversi.

Le presenti Linee Guida si prefiggono l'obiettivo di individuare buone prassi e standardizzare i protocolli operativi degli Interventi Assistiti con gli Animali, di armonizzare l'attività degli operatori che svolgono questo tipo di intervento, con il fine di tutelare sia la persona che l'animale.

Tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di tali interventi sono chiamati, attraverso il loro impegno, a contribuire alla promozione e valorizzazione di questa importante disciplina e a tale scopo devono essere adeguatamente indirizzati e formati.

## 2. OBIETTIVI

1. Definire standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli Interventi Assistiti con gli Animali nel territorio nazionale.

2. Individuare i compiti e le responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti nei progetti e nelle iniziative che prevedono l'impiego di animali a fini terapeutico-riabilitativi, educativi e ludico-ricreativi.

3. Individuare le modalità di formazione delle figure professionali e degli operatori coinvolti.

## 3. DEFINIZIONI E INDICAZIONI

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludicoricreativa e prevedono l'impiego di animali domestici appartenenti alle specie indicate nel Capitolo 8. Tali interventi sono rivolti prevalentemente a persone con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono essere indirizzati anche a individui sani.

Prima di avviare un intervento con la mediazione dell'animale è necessaria una preventiva valutazione delle possibili controindicazioni da parte di medici di medicina generale o specialisti ovvero, nel caso di impiego dell'animale per finalità non terapeutiche, la sottoscrizione di una liberatoria da parte dell'utente o di chi ne esercita la potestà.

La corretta applicazione degli IAA richiede il coinvolgimento di una équipe multidisciplinare composta, a seconda del tipo di intervento, da figure sanitarie, pedagogiche e tecniche con diversi compiti e responsabilità.

In base agli ambiti di attività gli IAA si classificano in:

### 3.1 TERAPIA ASSISTITA CON GLI ANIMALI (TAA)

Intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica (Cap.7.1.1). La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo.

### 3.2 EDUCAZIONE ASSISTITA CON GLI ANIMALI (EAA)

Intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà. L'intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all'interno delle istituzioni in cui l'individuo deve mettere in campo capacità di adattamento.

L'EAA contribuisce a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l'autostima del soggetto coinvolto. Attraverso la mediazione degli animali domestici vengono attuati anche percorsi di rieducazione comportamentale.

L'EAA trova quindi applicazione in diverse situazioni quali, ad esempio:

- prolungata ospedalizzazione o ripetuti ricoveri in strutture sanitarie;
- difficoltà dell'ambito relazionale nell'infanzia e nell'adolescenza;

- disagio emozionale e psicoaffettivo;
- difficoltà comportamentali e di adattamento socio-ambientale:
- situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per anziani e per pazienti psichiatrici, residenze sanitarie assistenziali, comunità per minori, carceri, etc.);
- condizioni di malattia e/o disabilità che prevedano un programma di assistenza domiciliare integrata.

### 3.3 ATTIVITA' ASSISTITA CON GLI ANIMALI (AAA)

Intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale. Non rientrano nelle AAA le attività sportivo-agonistiche con animali.

Nelle AAA la relazione con l'animale costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali; tali attività sono rivolte al singolo individuo o ad un gruppo di individui e promuovono nella comunità il valore dell'interazione uomo-animale al fine del reciproco benessere.

Le AAA in alcuni casi sono propedeutiche alle TAA/EAA e sono finalizzate, tra l'altro, a:

- sviluppare competenze attraverso la cura dell'animale;
- accrescere la disponibilità relazionale e comunicativa;
- stimolare la motivazione e la partecipazione.

### 4. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE PER GLI IAA

Gli IAA, in particolare le TAA e le EAA, prevedono il coinvolgimento di un'equipe multidisciplinare in grado di gestire la complessità della relazione uomo-animale, composta da diverse figure professionali, sanitarie e non, e operatori che concorrono alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento, ognuno per le proprie competenze, lavorando in stretta collaborazione.

La scelta dell'equipe multidisciplinare rappresenta un momento fondamentale, in quanto deve essere diversificata in base agli ambiti e obiettivi di intervento, alle specifiche esigenze del paziente/utente e dell'animale impiegato.

Tutti i componenti dell'equipe devono avere una specifica formazione e l'attestazione di idoneità relativa agli IAA di cui al Capitolo 9.

Le figure professionali e gli operatori coinvolti sono:

#### a) Per tutti gli IAA

- Medico veterinario esperto in IAA: collabora con il responsabile di progetto, o dell'attività in caso di AAA, nella scelta della specie animale e della coppia coadiutore - animale valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale impiegato e indirizza alla corretta gestione dello stesso assumendone la responsabilità.

- Coadiutore dell'animale: prende in carico l'animale durante le sedute. In tali fasi assume la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione e provvede a monitorarne lo stato di salute e di benessere, secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario al quale riferisce eventuali sintomi di malattia o di disturbi del comportamento. Il coadiutore dell'animale è in possesso di comprovata esperienza nella gestione delle specie animali impiegate negli IAA.

#### b) Per le TAA, inoltre:

- Responsabile di progetto: coordina l'equipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti. E' un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta.

- Referente d'Intervento: prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua un'idonea figura professionale dell'Area sanitaria di cui al D.M. 19 febbraio 2009 o appartenente alle professioni sanitarie (ex legge n. 43/2006 e D.M. 29 marzo 2001) e di documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso.

#### c) Per le EAA, inoltre:

- Responsabile di progetto: coordina l'equipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti. E' un pedagogo, educatore professionale, psicologo o psicologo-psicoterapeuta.

- Referente di Intervento: prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua una figura professionale in possesso di diploma di laurea triennale (o titolo equipollente) in ambito socio sanitario, psicologico o educativo oppure in possesso di documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso, assumendosene la responsabilità.

d) Per le AAA, inoltre:

- Responsabile d'Attività: organizza e coordina le attività. Il ruolo di responsabile nelle AAA può essere ricoperto da figure professionali e operatori con esperienza e competenza in relazione agli obiettivi dell'attività stessa.

## 5. STRUTTURE

Gli IAA possono essere erogati sia presso Centri specializzati che presso altre strutture pubbliche o private che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, etc.), rispondono a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impiegata.

Inoltre, requisiti specifici sono richiesti in relazione alla presenza di animali residenziali e al loro numero.

### 5.1 CENTRI SPECIALIZZATI IN TAA/EAA

I Centri specializzati sono strutture in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente, per l'erogazione di TAA/EAA sulla base dei requisiti previsti dalle presenti Linee Guida.

In relazione alla presenza degli animali, si distinguono in:

- Centri specializzati con animali residenziali
- Centri specializzati con animali non residenziali.

Requisiti strutturali

I Centri specializzati devono prevedere almeno:

- a) accessi differenziati per i pazienti/utenti e per gli animali;
- b) area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;
- c) area/e per l'erogazione degli Interventi;
- d) locali e servizi igienici per gli operatori;
- e) locale o area per familiari e accompagnatori;
- f) aree di riposo e di igiene per gli animali;
- g) locale ad uso infermeria veterinaria;
- h) eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata;

I Centri che ospitano animali residenziali devono anche essere provvisti di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità permanente degli animali.

L'area/e per l'erogazione degli Interventi deve essere:

- di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con eventuali altre attività svolte;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'equipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;

- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

Inoltre, sono utili pareti a specchi unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative.

I ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali, nei Centri con animali residenziali, devono essere:

- adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo agli animali;
- sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;
- provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti;
- tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità d'isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;
- provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati;

Devono, altresì rispondere almeno ai requisiti strutturali previsti da eventuali disposizioni normative specifiche; inoltre il Servizio veterinario ufficiale territorialmente competente può impartire apposite prescrizioni per garantire le condizioni di benessere animale.

Requisiti gestionali

La gestione dei Centri è di fondamentale importanza ai fini della corretta erogazione di IAA e del raggiungimento degli obiettivi.

Chiunque intenda attivare un Centro specializzato di TAA/EAA deve stabilire procedure operative e di emergenza, compiti e responsabilità di ciascun addetto. Nei Centri devono essere almeno individuate le seguenti figure:

1. Rappresentante legale;
2. in caso di TAA, Direttore Sanitario, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
3. in caso di EAA, Responsabile del centro, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
4. Figure professionali, sanitarie e non, e operatori formati in numero adeguato in relazione ai progetti. Nei centri in cui sono presenti animali residenziali, in considerazione della presenza permanente degli stessi, devono essere individuate, inoltre, le seguenti figure:

1. Direttore Sanitario, veterinario, che può coincidere con il medico veterinario esperto in IAA;
2. Responsabile del benessere animale;
3. Operatori adeguatamente formati per accudire gli animali in numero sufficiente in relazione al numero degli ospiti.

## 5.2. STRUTTURE NON SPECIALIZZATE CHE OSPITANO IAA

Gli IAA possono essere svolti anche presso strutture non specializzate di vario tipo e, nell'ambito di programmi di assistenza domiciliare integrata, presso il domicilio dell'utente. Tali strutture possono essere di tipo sanitario (ospedali, poliambulatori, studi professionali, etc.), sociale e socio-sanitario residenziale e diurno (case di riposo, istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, etc.), educativo (istituti scolastici, centri educativi, etc.), ricreativo (maneggi, etc.), aziende agricole etc.

Le strutture presso le quali sono erogate TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali devono essere in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e sulla base dei criteri sotto riportati.

- Nelle strutture che non ospitano gli animali in maniera permanente particolare attenzione deve essere data alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza

degli utenti nonché la tutela della salute e del benessere degli animali impiegati e si deve tener conto, per quanto possibile, dei requisiti relativi alle "aree per l'erogazione degli interventi" previsti al paragrafo 5.1.

- Le strutture non specializzate che ospitano animali residenziali devono essere provviste di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i Centri specializzati con animali residenziali.

## 6. REGISTRAZIONE

Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute ad esempio presso il domicilio del paziente o presso istituti scolastici, e quelli che non operano stabilmente all'interno di un Centro specializzato o di una struttura riconosciuta devono registrarsi presso l'Azienda sanitaria territorialmente competente.

## 7. MODALITA' OPERATIVE

### 7.1 PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

È compito dell'equipe, coordinata dal responsabile di progetto, programmare, mettere in atto e monitorare gli interventi ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

La progettazione degli interventi si diversifica in relazione al tipo di intervento, a seconda che si tratti di TAA, EAA o AAA.

#### 7.1.1 FASI DI PROGETTAZIONE IN TAA

- Prescrizione da parte del medico di medicina generale in collaborazione con il medico specialista, lo psicologo o lo psicologo-psicoterapeuta;
- individuazione del responsabile di progetto;
- coinvolgimento e colloqui con familiari o persone conviventi, al fine di condividere i bisogni del destinatario dell'intervento, salvo diversa volontà del paziente;
- coinvolgimento e scambio di informazioni con le figure sanitarie di riferimento che hanno in carico il paziente al fine della verifica dell'appropriatezza della prescrizione e assenza di controindicazioni e della condivisione del contesto terapeutico in cui si andrà ad operare;
- individuazione dei componenti dell'equipe multidisciplinare;
- stesura del progetto di intervento con individuazione dei relativi strumenti e criteri di monitoraggio e valutazione;
- realizzazione del progetto e restituzione dei risultati all'inviante, al prescrittore e a eventuali familiari.

#### 7.1.2 FASI DI PROGETTAZIONE IN EAA

- Valutazione della richiesta di intervento pervenuta da familiari, insegnante/educatore, psicologo o Istituzioni;
- identificazione del responsabile di progetto;
- coinvolgimento e colloqui con educatori, familiari o persone conviventi, al fine di condividere i bisogni del destinatario dell'intervento, salvo diversa volontà della persona;
- individuazione dei componenti dell'equipe multidisciplinare;
- stesura del progetto di intervento con individuazione dei relativi strumenti e criteri di monitoraggio e valutazione;
- realizzazione del progetto e restituzione dei risultati all'inviante e a eventuali familiari.

#### 7.1.3 FASI DI PIANIFICAZIONE IN AAA

- Definizione del programma di attività o del progetto, con valutazione del contesto e della metodologia di intervento anche in relazione alla finalità richiesta;
- Costituzione dell'equipe multidisciplinare;
- Realizzazione dell'attività progetto e relazione conclusiva.

-

### 7.2 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI

#### 7.2.1 MONITORAGGIO

Durante la realizzazione del progetto di IAA deve essere previsto il monitoraggio attraverso gli strumenti e i criteri individuati in fase di progettazione al fine di rimodulare gli interventi

in caso di necessità. Gli strumenti e i criteri devono essere basati sulle peculiarità del singolo intervento ma, ove disponibili, è necessario utilizzare quelli standardizzati e validati scientificamente. Il monitoraggio deve essere eseguito sul paziente/utente, sull'animale e sull'interazione uomo-animale e deve essere accuratamente registrato.

In particolare, devono essere annotati, sia per il paziente/utente che per l'animale, eventuali stati di disagio, risposte all'interazione, sia positive che negative, cambiamento dell'attenzione, modifiche comportamentali, etc. utilizzando parametri il più possibile oggettivi. L'équipe definisce in fase progettuale le modalità e la periodicità di analisi dei dati raccolti e valuta, con il responsabile di progetto, gli eventuali adeguamenti da mettere in atto.

#### 7.2.2 VALUTAZIONE DI EFFICACIA

L'efficacia viene valutata mettendo a confronto gli effetti ottenuti al termine della realizzazione del progetto e gli obiettivi preliminarmente individuati. In particolare si focalizza sui "cambiamenti" degli utenti verificati anche sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio. Gli strumenti e i criteri per la valutazione dell'efficacia devono essere standardizzati e validati scientificamente, incluse classificazioni riconosciute a livello internazionale (per esempio International Classification of Functioning disability and health-ICF). Nel caso in cui l'équipe non individui strumenti già standardizzati e validati scientificamente deve utilizzare strumenti oggettivi condivisi con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA (CRN IAA).

#### 8. ANIMALI IMPIEGATI NEGLI IAA

Gli animali impiegati negli interventi assistiti appartengono a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l'uomo.

Le specie maggiormente impiegate sono:

- Cane;
- Cavallo;
- Asino;
- Gatto;
- Coniglio.

I progetti di TAA e di EAA che prevedono l'impiego di specie diverse da quelle sopra elencate saranno valutati dal CRN IAA, sentito il Ministero della Salute.

L'idoneità di specie e del singolo animale, ai fini dell'intervento, viene valutata dal veterinario dell'équipe congiuntamente al responsabile di progetto. Negli IAA non è consentito l'impiego di animali che abbiano un'anamnesi di abbandono e/o maltrattamento recenti, ivi compresi quelli ospitati nei canili e nei rifugi, a meno che non seguano un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da un medico veterinario esperto in comportamento animale (ai sensi del D.M. 26 novembre 2009) che può avvalersi di personale, anche volontario, adeguatamente formato. Gli animali coinvolti devono essere adulti e le femmine non possono essere impiegate durante la fase estrale, la lattazione o lo stato di gravidanza avanzata (in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1/2005).

Secondo le specificità dell'intervento, il medico veterinario dell'équipe può decidere ulteriori limitazioni o esclusioni in base a esigenze o condizioni particolari degli animali impiegati al fine di salvaguardare il benessere e la salute dell'utente/paziente e dell'animale stesso.

#### 8.1 REQUISITI SANITARI

Gli animali scelti devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione sanitaria dal medico veterinario dell'équipe che può avvalersi di colleghi specialisti. A seguito della valutazione ne viene riconosciuta l'idoneità che deve essere costantemente monitorata nel corso degli interventi. E' compito del medico veterinario dell'équipe individuare le modalità per il monitoraggio sanitario dell'animale. Inoltre, al termine del progetto di IAA è necessario effettuare una nuova valutazione dello stato sanitario dell'animale impiegato.

Per ogni animale il medico veterinario predisponde una cartella clinica, che deve essere regolarmente aggiornata, riportante il segnalamento dell'animale, l'anamnesi, lo stato sanitario, le profilassi eseguite e le eventuali terapie. Qualora sia previsto l'obbligo di

identificazione e registrazione, il codice identificativo deve essere riportato nella cartella clinica.

In particolari situazioni di rischio per l'utente/paziente (immunodepressione, allergie, controindicazioni legate a particolari stati patologici), tenuto conto delle prescrizioni del medico responsabile, il medico veterinario valuta la necessità di ulteriori e/o più frequenti accertamenti clinico-diagnostici sull'animale e l'adozione di comportamenti più restrittivi nella sua gestione.

## 8.2 REQUISITI COMPORTAMENTALI

Gli animali impiegati negli IAA devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione di tipo comportamentale da parte del medico veterinario dell'équipe che può avvalersi della collaborazione di colleghi esperti in comportamento animale, etologi e, assumendosene la responsabilità di altre figure professionali e operatori (anche volontari) adeguatamente formati.

L'idoneità del singolo animale viene attestata solo in assenza di patologie comportamentali e per animali che presentano caratteristiche di socievolezza, capacità relazionale inter e intraspecifica e docilità.

Tutti gli animali impiegati, soprattutto quando gli IAA richiedono un'attività di relazione e contatto, devono essere stati sottoposti a uno specifico percorso educativo e di addestramento al fine di acquisire le abilità e competenze necessarie. L'educazione dell'animale deve essere orientata a incentivare la pro-socialità, la collaborazione con il coadiutore durante l'intervento e la motivazione all'attività.

Tale percorso deve essere rispettoso del benessere dell'animale e non deve prevedere metodi coercitivi (nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con la Legge n. 201/2010). Gli animali devono mantenere nel tempo il loro livello di preparazione attraverso un allenamento costante.

I requisiti comportamentali dell'animale devono essere monitorati durante lo svolgimento degli IAA secondo le modalità indicate dal medico veterinario dell'équipe nonché periodicamente verificati da quest'ultimo.

Inoltre, al termine del progetto di IAA, è necessario effettuare una nuova valutazione dello stato di benessere e di eventuali modificazioni comportamentali dell'animale.

Nella cartella clinica di ogni singolo animale devono essere riportati gli esiti delle valutazioni comportamentali e del monitoraggio effettuato durante le sedute.

## 8.3 TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

L'impiego negli IAA rappresenta per gli animali un lavoro che può essere fonte di stress. Pertanto è necessario salvaguardare e monitorare la loro condizione di benessere sia durante le sedute di trattamento che nei periodi di inattività attraverso visite cliniche e comportamentali, durante le quali deve essere registrato qualsiasi cambiamento fisico, fisiologico e/o comportamentale. Il monitoraggio dello stato di benessere può essere realizzato anche attraverso il rilievo di indicatori dello stress scientificamente validati.

Per ogni animale deve essere redatta una scheda di registrazione degli interventi svolti, da allegare alla cartella clinica. Essa descrive il tipo di intervento, i dati identificativi del coadiutore dell'animale e del medico veterinario dell'équipe, la sede dell'intervento, data, ora e durata dell'intervento, il numero di fruitori e le attività svolte. La puntuale compilazione della scheda è compito del coadiutore mentre spetta al medico veterinario effettuare la verifica della sua corretta compilazione nonché del rispetto delle modalità di esecuzione dell'intervento affinché sia garantita la tutela degli animali. Il medico veterinario, sulla base del monitoraggio dello stato di salute e di benessere psicofisico dell'animale, definisce la frequenza massima delle sedute, le modalità e i tempi di impiego di ogni animale per seduta.

Il medico veterinario o il coadiutore dell'animale in caso di necessità devono disporre l'interruzione dell'intervento.

Agli animali che, per qualsiasi motivo legato all'età o alle loro condizioni di salute, non sono più impiegati negli IAA deve essere garantita un'adeguata condizione di vita.

## 9. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Gli IAA, in particolare le TAA e le EAA, prevedono il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali e dagli operatori di cui al Capitolo 4 delle presenti Linee Guida in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo, che comprende un corso propedeutico, un corso base e un corso avanzato.

L'iter formativo di ogni singolo soggetto deve essere completato in un arco di tempo non superiore a quattro anni e al suo termine viene rilasciato un attestato di idoneità agli IAA a condizione che il discente abbia:

- frequentato tutti i corsi previsti dal percorso formativo scelto (propedeutico + base + avanzato);
- partecipato alle visite guidate;
- svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA;
- prodotto un elaborato finale.

### 9.1 CORSO PROPEDEUTICO

(comune a tutte le figure professionali e agli operatori coinvolti)

#### Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che nell'ambito degli IAA vogliono acquisire il ruolo di coadiutore dell'animale, medico veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di intervento e responsabile d'attività.

#### Requisiti d'accesso

Titolo di studio o requisiti previsti per le specifiche professionalità e per gli operatori che compongono l'équipe multidisciplinare. I requisiti sono valutati dalla Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA [previo parere vincolante del CRN IAA, sentito il Ministero della salute].

#### Obiettivi formativi - competenze acquisite

Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, e sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e i contenuti delle Linee Guida. Consente inoltre di approfondire le conoscenze sul ruolo dell'équipe e sulle responsabilità delle diverse figure professionali e degli operatori e di far conoscere ai discenti alcune esperienze di IAA. Attraverso tale corso i discenti acquisiranno competenze di base nell'ambito della progettazione di IAA e specifiche della propria professionalità inoltre comprenderanno il ruolo delle figure professionali e degli operatori all'interno dell'équipe e impareranno a rapportarsi con i diversi componenti dell'équipe stessa.

#### Contenuti formativi

- I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale
- Storia e presentazione degli IAA
- Definizione di AAA, EAA e TAA
- Linee Guida, cornice normativa nazionale e internazionale anche inerente la tutela del benessere animale
- Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali.
- Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti - L'équipe
- Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative
- Esperienze di IAA

Durata: Almeno 21 ore di lezione frontale.

#### Attestato di partecipazione

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento mediante test. Per la figura di responsabile di attività il percorso formativo può concludersi con tale attestato.

## 9.2 CORSI BASE

(differenziati per le diverse figure professionali e operatori coinvolti)

### 9.2.1 CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI D'AFFEZIONE

#### Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cane in IAA e fornisce elementi di conoscenza relativi al gatto e al coniglio; coloro che vorranno diventare coadiutori per queste due specie dovranno frequentare il corso integrativo di cui al punto 9.2.1-bis

Requisiti d'accesso: Attestato di partecipazione al corso propedeutico.

#### Obiettivi formativi - competenze acquisite

Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cane, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell'intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario e ad applicare metodi per la preparazione dell'animale all'interazione in un setting di IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione. Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di pratica di gestione specie - specifici necessari alla coppia animale - coadiutore per poter far parte dell'equipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.

Il coadiutore del cane acquisisce anche nozioni in merito alla corretta gestione e impiego negli IAA del gatto e coniglio.

Contenuti formativi: il corso prevede una parte teorica e una pratica.

#### Parte teorica

- Il ruolo del coadiutore dell'animale e il suo posto nei setting di IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Evoluzione e comportamento del cane
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane, gatto e coniglio)
- Esigenze gestionali dei cani, coinvolti in IAA
- Il sistema sociale e comunicativo del cane
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
- Procedure di sicurezza nelle attività con cani
- Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani coinvolti in IAA
- Centralità comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e setting)

#### Parte pratica

- Pratica di lavoro in sicurezza con il cane
- Training cinofilo di base
- Training cinofilo funzionale agli IAA
- Pratica del linguaggio non verbale del cane
- Esperienze di interventi assistiti con il cane

Durata: Almeno 56 ore

#### Attestato di partecipazione

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.

### 9.2.1-bis CORSO INTEGRATIVO PER COADIUTORI DEL GATTO E DEL CONIGLIO

#### Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del gatto e del coniglio in IAA e fornisce elementi di conoscenza relativi alle specie.

Requisiti d'accesso: Attestato di partecipazione al corso base per coadiutore del cane.

Contenuti formativi: il corso prevede una parte teorica e una pratica.

Parte teorica

- Evoluzione e comportamento del gatto e coniglio
- Esigenze gestionali, valutazione e monitoraggio del benessere dei gatti e dei conigli, coinvolti in IAA
- Presentazione di progetti di IAA con il gatto e con il coniglio (ambiti di lavoro e setting)

Parte pratica

- Esperienze di interventi assistiti con il gatto e con il coniglio

Durata: Almeno 8 ore

Attestato di partecipazione

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 100% delle ore previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello, di apprendimento.

## 9.2.2 CORSO BASE PER IL COADIUTORE DEL CAVALLO

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cavallo in IAA.

Requisiti d'accesso

Attestato di partecipazione al corso propedeutico.

Obiettivi formativi - competenze acquisite

Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cavallo, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell'intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario, ad applicare metodi per la preparazione dell'animale all'interazione in un setting di IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione. Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché gli elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far parte dell'equipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.

Contenuti formativi: Il corso prevede una parte teorica e una pratica.

Parte teorica

- Il ruolo del coadiutore dell'animale e suo posto nei setting di IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Evoluzione e comportamento del cavallo
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
- Esigenze gestionali dei cavalli coinvolti in IAA
- Procedure di sicurezza nelle attività con i cavalli
- Il sistema sociale e comunicativo del cavallo
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
- Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cavalli coinvolti in IAA
- Centralità comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA con il cavallo (ambiti di lavoro e setting)

Parte pratica

- Pratica di lavoro in sicurezza con il cavallo (attività a terra e non)
- Gestione di scuderia e governo del cavallo
- Pratica di addestramento di base
- Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali
- Pratica di tecniche di osservazione del binomio cavallo/cavaliere
- Esperienze di interventi assistiti con cavalli

Durata: Almeno 56 ore

Attestato di partecipazione

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.

### 9.2.3 CORSO BASE PER IL COADIUTORE DELL'ASINO

#### Destinatari

Il corso è rivolto a coloro intendono ricoprire il ruolo di coadiutore dell'asino in IAA.

Requisiti d'accesso: Attestato di partecipazione al corso propedeutico.

#### Obiettivi formativi - Competenze acquisite

Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore dell'asino, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell'intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario, ad applicare metodi per la preparazione dell'animale all'interazione in un setting di IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione. Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché gli elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far parte dell'equipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA

Contenuti formativi: il corso prevede una parte teorica e una pratica.

#### Parte teorica

- Il ruolo del coadiutore dell'animale e suo posto nei setting di IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Evoluzione e comportamento dell'asino
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
- Esigenze gestionali degli asini coinvolti in IAA
- Procedure di sicurezza nelle attività con gli asini
- Il sistema sociale e comunicativo dell'asino
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
- Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere degli asini coinvolti in IAA
- Centralità, comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA con l'asino (ambiti di lavoro e setting)

#### Parte pratica

- Pratica di lavoro in sicurezza con l'asino (attività a terra e non)
- Gestione di scuderia e governo dell'asino
- Pratica di addestramento di base
- Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali
- Pratica di tecniche di osservazione del binomio asino/coadiutore
- Esperienze di interventi assistiti con gli asini

Durata: Almeno 56 ore

#### Attestato di partecipazione

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia, frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.

### 9.2.4 CORSO BASE PER MEDICI VETERINARI

#### Destinatari

IL corso è rivolto ai medici veterinari che hanno superato il corso propedeutico e intendono operare in IAA.

#### Requisiti d'accesso

Laurea in Medicina Veterinaria e attestato di frequenza al corso propedeutico

#### Obiettivi formativi - competenze acquisite

Il corso approfondisce le competenze specifiche in IAA del medico veterinario, quale figura professionale che:

- a) collabora con il responsabile di progetto nella scelta della specie animale e della coppia coadiutoreanimale;
- b) valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale impiegato;
- c) indirizza alla corretta gestione dell'animale, nel setting operativo assumendone la responsabilità.

Il corso fornisce elementi utili per garantire il benessere e la salute dell'animale in relazione all'impiego dello stesso negli IAA; inoltre consente di migliorare la conoscenza degli aspetti etologici delle specie animali impiegate anche al fine di operare la scelta della specie e della coppia animale-coadiutore più idonei allo specifico progetto.

I partecipanti comprenderanno l'importanza del loro ruolo all'interno dell'équipe multidisciplinare e apprenderanno le modalità di relazione con enti pubblici e privati che erogano progetti di IAA

Contenuti formativi

- Ruolo del medico veterinario nei progetti di IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Esigenze e caratteristiche etologiche delle specie animali impiegate negli IAA
- Il sistema sociale degli animali coinvolti negli IAA
- Teoria dell'apprendimento
- Principi di bioetica
- Il benessere degli animali negli IAA
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
- Prevenzione dei disturbi comportamentali
- Protocolli sanitari per gli animali impiegati negli IAA
- Procedure di sicurezza nelle attività con le specie animali impiegate negli IAA
- La progettazione di un IAA
- La coppia coadiutore-cane
- La coppia coadiutore-cavallo
- La coppia coadiutore-asino
- Esperienze di interventi assistiti con cane, cavallo e asino

Durata: Almeno 40 ore

Attestato di partecipazione

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test.

#### 9.2.5 CORSO BASE per RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI INTERVENTO TAA/EAA

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che vogliono acquisire nelle TAA/EAA il ruolo di responsabili di progetto o referenti di intervento.

Requisito d'accesso

Titolo di studio previsto per le specifiche professionalità e attestato di partecipazione al corso propedeutico.

Obiettivi formativi - competenze acquisite

Il corso fornisce approfondimenti normativi, inoltre, per quanto riguarda il responsabile di progetto, approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per:

- a) individuare gli obiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti, in stretta collaborazione con tutte le figure professionali e gli operatori dell'equipe di riferimento che coordina;
- b) indirizzare la fase progettuale, la programmazione dell'intervento, la valutazione degli obiettivi terapeutici e la tutela dei pazienti/utenti coinvolti.

Per quanto riguarda il referente di intervento, il corso approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per:

- a) individuare le metodologie di intervento e il ruolo del referente d'intervento nell'ambito dell'equipe;
- b) focalizzare adeguate capacità nella relazione con il paziente/utente;
- c) accompagnare e tutelare il paziente/utente in tutte le fasi dell'intervento, dalla progettazione alla realizzazione.

I partecipanti acquisiranno le competenze:

a) tecnico-professionali necessarie per costruire una relazione efficace ai fini terapeutici/educativi e gli strumenti utili alla valutazione e al monitoraggio degli interventi nonché le competenze metodologiche e le conoscenze normative per quanto riguarda il ruolo e le responsabilità delle figure di responsabilità di progetto e di referente di intervento. In particolare verranno forniti gli elementi utili alla gestione dei setting operativi riguardanti TAA/EAA.

In particolare, approfondiranno le conoscenze metodologiche atte a stabilire e gestire la corretta relazione del paziente/utente con la specie animale impiegata, in base agli obiettivi progettuali.

b) di processo utili a progettare TAA/EAA. Saranno forniti gli strumenti necessari per:

- il corretto approccio alla seduta di intervento;
- acquisire le competenze necessarie per un attento monitoraggio dell'attività e per una valutazione oggettiva del risultato mantenendo il focus sul paziente/utente in relazione all'animale.

c) di sistema attraverso l'acquisizione le nozioni legislative, etiche, medico-legali, psicologiche indispensabili nel progettare e realizzare TAA/EAA.

I partecipanti acquisiranno le competenze che si riferiscono al responsabile di progetto e al referente di intervento, per una gestione ottimale e funzionale di TAA/EAA, collaborando attivamente con le figure professionali e operatori che compongono l'équipe multidisciplinare.

Contenuti formativi

- Etica dell'interazione uomo-animale
- Deontologia professionale, in particolare delle professioni sanitarie
- Normative vigenti a livello nazionale e regionale in ambito socio-sanitario
- Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA
- Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche
- Pianificazione di un intervento educativo e protocolli d'intervento in ambito educativo
- Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato e inquadramento teorico e pratico degli utenti
- Valutazione dell'efficacia di TAA/EAA
- La misurazione del comportamento animale: tecniche e problemi metodologici
- Strumenti di valutazione dell'utente in TAA/EAA (test, questionari, osservazione, scale di sviluppo, ICF)
- Gestione del setting operativo
- Strumenti di monitoraggio delle sedute
- Presentazione e discussione di casi

Durata: Almeno 40 ore

Attestato di partecipazione

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test.

### 9.3 CORSO AVANZATO

Destinatari:

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per coadiutori dell'animale, medici veterinari, responsabili di progetto e referenti di intervento.

Requisiti: Attestato di frequenza ai corsi base.

Obiettivi formativi - competenze acquisite

Il corso avanzato completa l'iter formativo per tutte le figure professionali e operatori dell'équipe degli IAA e fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di équipe negli IAA. Fornisce le competenze necessarie per poter conoscere e gestire le dinamiche di gruppo, indispensabili a tutti i componenti dell'équipe multidisciplinare per operare con efficacia ed efficienza, in quanto i membri provengono da realtà formative e professionali diverse che devono convergere in un nuovo equilibrio organizzativo e operativo.

Attraverso l'analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzati sull'intero territorio nazionale e/o internazionale, i partecipanti apprenderanno le dinamiche dell'interazione dell'équipe multidisciplinare che opera in IAA e gli specifici ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori che la costituiscono.

I partecipanti acquisiranno le competenze:

a) tecnico-professionali distinte per ogni figura professionale dell'équipe multidisciplinare, attraverso l'analisi di progetti di IAA già realizzati e misurati, rappresentativi delle diverse aree di intervento terapeutico ed educativo.

b) di processo per comprendere come interagire con efficacia e sinergia all'interno dell'équipe multidisciplinare che opera in IAA analizzando protocolli e procedure realizzate. Le competenze saranno approfondite anche grazie alla possibilità di essere inseriti in équipe di IAA individuate in ambito nazionale e internazionale in qualità di osservatori (esperienze) e delle "visite guidate" presso centri specializzati di IAA che costituiscono ore formative obbligatorie.

c) di sistema al fine di consentirgli di essere in grado di:

- elaborare un progetto di IAA in riferimento alla propria professionalità
- applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti di intervento
- relazionarsi con le strutture socio-sanitarie e i centri specializzati per IAA
- applicare le modalità di lavoro riportate nelle Linee Guida

Contenuti formativi

#### 1. Lezioni frontali (relazioni e filmati)

- Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (es. ruoli, la comunicazione, la partecipazione, la leadership efficace, la gestione delle criticità, etc.)
- L'équipe multidisciplinare e gli IAA: contributo delle diverse specie animali come partner nella relazione d'aiuto, ruoli e criteri di cooperazione tra referente di intervento, l'équipe multidisciplinare e la coppia coadiutore-animale
- Simulazioni di lavoro in équipe
- IAA secondo il modello bio-psico-sociale
- ICF per la valutazione dei risultati
- IAA e loro specifiche aree di intervento:  
disabilità disagio e devianza in età evolutiva, età adulta e terza età,  
ambito ospedaliero, psichiatrico, scolastico,  
carcere, tossicodipendenza.
- Approfondimento teorico e pratico, a partire dalla presentazione di casi clinici e/o esperienze di lavoro.

#### 2. Stage

- Il corsista parteciperà come osservatore ad un progetto di IAA
- Simulazione delle dinamiche di équipe
- Strategie per la tutela e per il sostegno dell'operatore

#### 3. Visite guidate

Sono organizzate presso centri specializzati per IAA o strutture socio-sanitarie

#### 4. Elaborato finale e valutazione dell'apprendimento

Al termine del corso avanzato il discente conseguirà l'attestato di idoneità specifico per la propria professionalità a condizione di aver frequentato il 90% delle ore previste, completato l'intero iter in un arco di tempo non superiore a quattro anni, partecipato alle visite guidate,

svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA ed elaborato e discusso una tesina finale

Durata

Lezioni frontali: almeno 72 ore

Esperienza pratica: almeno 32 ore

Visite guidate: almeno 16 ore

Per un totale minimo di 120 ore

#### 9.4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione nell'ambito degli IAA, conseguiti prima dell'emanazione delle Linee Guida o che già operano in tale ambito, entro 24 mesi devono acquisire una specifica idoneità. Ai fini del conseguimento della suddetta idoneità è effettuata una valutazione in base ai seguenti criteri:

- programma dei percorsi formativi completati
- esperienza maturata

Per accedere direttamente al corso base, il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti del corso propedeutico di cui al Capitolo 9.1, oppure deve essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe, documentata e almeno biennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA.

Per accedere direttamente al corso avanzato, il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti dei corsi propedeutico e base relativo alla proprio ruolo all'interno dell'équipe di cui ai Capitoli 9.1 e 9.2, oppure deve essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe, documentata e almeno quinquennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA.

Per sostenere direttamente l'esame per il rilascio dell'"attestato di idoneità agli IAA" il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti dei corsi propedeutico (Capitolo 9.1), di base (Capitolo 9.2) e avanzato (Capitolo 9.3), oppure essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe, documentata e almeno decennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA.

Sulla base della valutazione del curriculum formativo e professionale e di particolari meriti, il CRN IAA, sentito il Ministero della Salute può rilasciare direttamente l'attestato di idoneità agli IAA.

#### 10. FORMAZIONE DEI CANI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA'

Con il termine "cani di assistenza alle persone con disabilità" si intendono tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, svolgendo alcune funzioni e dei compiti che l'individuo con disabilità non può eseguire autonomamente.

I cani d'assistenza di cui al presente capitolo, devono seguire un percorso educativo e di addestramento che rispetti i requisiti previsti dall'Assistance Dogs International (ADI)".

## DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE DELL'ACCORDO

### EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

I singoli IAA ed in particolare le TAA ed EAA prevedono esplicitamente la presenza ed il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare, di cui al capitolo 4 delle Linee Guida e che lavora in stretta collaborazione e si diversifica in base agli ambiti ed agli obiettivi di intervento ed alle specifiche esigenze del paziente/utente e dell'animale coinvolto. (vedi tabella in allegato C "CAPITOLO 4.EQUIPE MULTIDISCIPLINARE").

Alle figure professionali sanitarie e non ed agli operatori, si richiede inoltre di:

- Aver superato il 21 anno d'età,
- non essere nelle condizioni di cui all'art.28 c.p. – Interdizione dai pubblici uffici,
- non aver riportato negli ultimi 5 anni condanna passata in giudicato, per il reato di cui all'art. 727 del c.p. o all'art.544 del titolo IX bis c.p.,
- non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o od a misure di sicurezza personale,
- aver stipulato una polizza assicurativa per responsabilità professionale,
- aver stipulato una polizza assicurativa a copertura di danni per lesioni personali causati dagli animali coinvolti nelle IAA.

### ANIMALI COINVOLTI NELLE IAA

In nessun caso agli animali dovranno essere applicati metodi coercitivi ( nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con la legge 201/2010).

L'educazione ed il percorso formativo dell'animale deve essere improntato ad incentivare la pro-socialità, la collaborazione con il coadiutore durante l'intervento e la motivazione all'attività.

Il Medico Veterinario, sulla base del monitoraggio dello stato di salute e di benessere psicofisico dell'animale, definisce la frequenza massima delle sedute, le modalità e i tempi d'impiego di ogni animale per seduta.

Si riportano di seguito delle tempistiche puramente indicative, lasciando all'équipe multidisciplinare (soprattutto al medico veterinario) di adattare alle diverse situazioni, in quanto vi sono molte variabili legate alla specie, al soggetto, al tipo di intervento, al numero di utenti trattati e alle loro patologie ecc.: massimo un'ora per intervento, non più di due interventi/die e non più due o tre volte a settimana.

Potranno essere impiegati nelle IAA solo gli animali appartenenti alle seguenti specie domestiche: cane, gatto, cavallo, asino, coniglio, a condizione che siano appositamente preparati e sottoposti a valutazione sanitaria e comportamentale conformemente alle Linee Guida.

I progetti di TAA ed EAA che prevedono l'impiego di specie diverse da quelle sopra elencate saranno valutati dal CNR IAA, sentito il Ministero della Salute.

L'Equipe multidisciplinare facente parte di ogni singola IAA valuterà gli animali da impiegare nel rispetto di quanto previsto dal capitolo 8 delle Linee Guida.

Agli animali che, per qualsiasi motivo legato all'età o alle loro condizioni di salute, non sono più impiegati negli IAA deve essere garantita una adeguata condizione di vita.

In particolare non è consentito l'impiego di animali che abbiano un'anamnesi di abbandono e/o maltrattamento recenti, ivi compresi quelli ospitati nei canili o rifugi, a meno che non seguano un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da un medico veterinario esperto in comportamento animale (ai sensi del D.M. 26/11/2009) che può avvalersi di personale adeguatamente formato.

Gli animali coinvolti devono essere adulti e le femmine non possono essere impiegate durante la fase estrale, la lattazione o lo stato di gravidanza avanzata ( in conformità al Reg.CE 1/2005).

### FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Si rimanda alla tabella riassuntiva di cui all'allegato C (CAPITOLO 9 .LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI) e per i contenuti specifici alle Linee Guida.

Le segreterie scientifiche che organizzeranno i corsi di formazione, sentito il CRN IAA, valuteranno i programmi formativi completati e l'esperienza maturata dalle figure professionali e dagli operatori che già sono in attività al fine del conseguimento dell'idoneità.

Vedi anche capitolo 9.4 delle Linee Guida (disposizioni transitorie).

### ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE

La formazione è erogata oltre che dal CRN IAA, dall'Istituto superiore di sanità e da Enti Pubblici o privati accreditati dalla Regione. Tale Enti sono accreditati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di attività formative ai sensi del dispositivo della presente deliberazione presentando apposita domanda alla struttura competente dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociale, reperibile sulla pagina internet del sito regionale riferita alla struttura stessa, oltre che richiedendone copia accedendo direttamente a tale struttura. Gli Enti Pubblici o privati accreditati dalla Regione, ai sensi del dispositivo di accreditamento delle sedi formative di cui alla DGR 2955/2009 e iscritti all'albo degli organismi accreditati a cura del dipartimento politiche del lavoro e della formazione dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, fanno domanda unicamente per gli aspetti riferiti in ambito di IAA alla struttura competente dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociale, allegando la documentazione attestante i requisiti posseduti.

Gli Enti Pubblici o privati ai fini dell'accREDITAMENTO sono tenuti a garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

1. disporre di una sede operativa sul territorio regionale e di spazi didattici conformi alle vigenti regole in materia di sicurezza; dalla documentazione presentata deve emergere con chiarezza la corretta e completa applicazione del D.Lgs, 81/08. I dati trasmessi sono verificati in sede di sopralluogo e riguardano:
  - a) organizzazione per la sicurezza,
  - b) documento di valutazione dei rischi,
  - c) documenti autorizzativi della sede, spazi didattici, pertinenze;

2. curriculum vitae professionale dei docenti attestante le evidenze biografiche significative, intese come presentazione cronologica delle esperienze (educative e formative; professionali e non professionali) valutate dal soggetto richiedente l'accreditamento rilevanti ai fini dell'acquisizione di competenze, legate allo specifico ambito della formazione e non;
3. mantenere un archivio dei curricula vitae delle risorse professionali appartenenti al nucleo stabile del soggetto in accreditamento, di cui va garantito l'aggiornamento;
4. atto di costituzione e statuto vigente, in copia conforme all'originale, attestante tra gli obiettivi societari quello della formazione;
5. procedure documentate per la progettazione di massima e per la progettazione di dettaglio degli interventi formativi;
6. procedura di erogazione degli interventi formativi, monitoraggio e valutazione di apprendimenti ed esiti;
7. strumento di valutazione della "Soddisfazione dei beneficiari diretti";
8. fornire gli esiti della valutazione della "Soddisfazione dei beneficiari diretti"
9. avere completato da parte dei propri docenti l'iter formativo specifico sulla base dei requisiti stabiliti dalle Linee Guida per gli IAA;
10. attuare le attività formative conformemente agli standard di durata e contenuto previsti dalle Linee Guida per gli IAA;
11. nominare un responsabile didattico per ciascun corso che faccia da riferimento per l'autorità regionale;
12. accettare il controllo e la vigilanza della Regione sullo svolgimento dei corsi;
13. dichiarazione del legale rappresentante attestante:
  - a) di non aver riportato condanne passate in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso L.575/65 (e successive modificazioni e integrazioni), di corruzione, di frode, di riciclaggio;
  - b) di non aver riportato condanne per reati di natura amministrativo-finanziaria o fallimentare;
  - c) di non essere soggetto a procedure a proprio carico di natura fallimentare, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo e procedimenti connessi a tali fattispecie normative;
  - d) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
  - e) di essere a conoscenza della sospensione della condizione di accreditamento derivante dall'accertamento delle eventuali non conformità, nonché della decadenza, ai sensi dell'art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 445, dei benefici eventualmente ottenuti.

Tali Enti, a seguito di valutazione positiva, sono iscritti in un apposito elenco regionale dei soggetti accreditati erogatori di IAA, reso pubblico sul sito regionale.

## REGISTRAZIONE, IDONEITÀ E RICONOSCIMENTO

Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori professionali in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione nell'ambito delle IAA, conseguiti prima del recepimento dell'Accordo effettuato mediante la presente deliberazione o che già operano in tale ambito, **entro 24 mesi dovranno acquisire una specifica idoneità** (Capitolo 9.4 delle Linee Guida).

I Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate in IAA, **previa richiesta di nulla osta** in caso TAA e di EAA con animali residenziali, così come le figure professionali e gli operatori che erogano prestazioni di IAA, **previa richiesta di**

**registrazione** alla struttura competente del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL per quelle che operano in strutture che non necessitano di nulla osta, dovranno **isciversi all'albo regionale per le IAA**, istituito presso la struttura competente dell'Assessorato alla sanità; l'iscrizione è da effettuarsi **entro tre mesi** dall'approvazione della presente deliberazione per i soggetti già operanti all'entrata in vigore dell'Accordo.

I Centri specializzati e le strutture pubbliche e private non specializzate in IAA devono essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, ecc) e possedere, a seconda che ospitino animali residenziali o meno, requisiti differenziati secondo quanto previsto dal capitolo 5 delle Linee Guida.

Le richieste dei Centri specializzati e delle strutture non specializzate pubbliche o private in TAA e in EAA con animali residenziali, finalizzate al rilascio del relativo **nulla osta** (vedi modello **“domanda iscrizione all'albo regionale dei Centri specializzati e strutture non specializzate che erogano IAA”**), dovranno essere inoltrate alla struttura competente del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali per il tramite dell'azienda USL, che provvederà alla verifica della completezza o meno dei requisiti richiesti. Il relativo **nulla osta** (vedi modello **“nulla osta delle autorità sanitarie competenti”**), per il tramite della struttura dell'Azienda USL della Valle d'Aosta verrà inoltrato al Dipartimento sanità, salute e politiche sociali e rilasciato in copia al richiedente.

Tutte le figure professionali e gli operatori che già erogano IAA in strutture non riconosciute (che non necessitano di nulla osta) - (vedi modello **“istanza di registrazione presso l'AUSL di figure professionali ed operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute”**) **devono registrarsi** presso la Struttura Complessa di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche dell'AUSL. Quest'ultima, fatto compilare il modulo per la **“domanda d'iscrizione all'albo regionale delle figure professionali e degli operatori che erogano IAA”**, provvederà a trasmettere la registrazione e la richiesta di iscrizione all'albo all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

La struttura competente del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali dell'Assessorato alla sanità terrà gli elenchi dei Centri specializzati, delle strutture pubbliche e private non specializzate con possesso di nulla osta, delle figure professionali, degli operatori che erogano IAA, al fine di pubblicare tali elenchi sul sito regionale e della trasmissione al CRNIAA (Centro di Referenza nazionale Interventi Assistiti con Animali).

Chiunque intende avviare iniziative o progetti di IAA all'interno della struttura di cui è responsabile, dovrà verificare che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano negli elenchi di cui sopra.

I responsabili di progetti che erogano IAA dovranno trasmettere al competente Assessorato alla sanità, Dipartimento sanità, salute e politiche sociali, e al CRNIAA l'elenco dei progetti attivati nell'anno e la sintesi dei risultati raggiunti (capitolo 7 delle Linee Guida) entro il 31 Dicembre.

**Le Strutture, che già operano in IAA prima del recepimento dell'Accordo effettuato mediante la presente deliberazione, entro 24 mesi devono adeguarsi al medesimo ed alle Linee Guida.**

I Centri specializzati e le strutture pubbliche e private non specializzate in IAA, una volta adeguatisi ai requisiti previsti dalle Linee Guida, ne daranno comunicazione alla struttura competente dell'AUSL già competente al rilascio del nulla osta, al fine del successivo completamento dell'istanza di **riconoscimento**.

Le figure professionali ed agli operatori che erogano prestazioni di IAA, registrati presso la struttura competente dell'AUSL, una volta completato l'adeguamento ai requisiti delle Linee

Guida, ne daranno comunicazione alla struttura competente dell'AUSL, al fine del successivo rilascio della **idoneità prevista**.

La struttura competente dell'AUSL trasmetterà di volta in volta alla Regione le variazioni nel frattempo intervenute rispetto all'adeguamento dei soggetti erogatori di IAA ai requisiti delle Linee Guida.

## VERIFICHE E CONTROLLI

L'autorità regionale, in ottemperanza alle funzioni attribuite ai sensi del presente Accordo e di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria n° 320 del 1954 in materia di "Vigilanza sui concentramenti di animali", potrà effettuare verifiche per la valutazione del mantenimento dei requisiti gestionali e strutturali, anche per il tramite della struttura competente dell'AUSL. Le strutture competenti dell'AUSL provvederanno ad inoltrare alla struttura competente dell'Assessorato alla sanità il riscontro di eventuali non conformità e degli eventuali provvedimenti intrapresi.

## STRUTTURE

Per quanto riguarda il dettaglio delle caratteristiche gestionali e strutturali si rimanda a quanto specificato al capitolo 5.1 e 5.2 –STRUTTURE—delle Linee Guida e nella tabella di cui all'allegato C "Capitolo 5 strutture".

Per le MODALITA' OPERATIVE si fa riferimento al capitolo 7.1 delle Linee Guida. Preliminare all'esecuzione delle IAA, il soggetto erogatore dovrà somministrare apposita modulistica per garantire il consenso informato all'utente e l'informazione ed il corretto trattamento dei dati nel rispetto della privacy.

## MONITORAGGIO E VALUTAZIONE D'EFFICACIA

Durante la realizzazione del progetto di IAA sia per il paziente/utente che per l'animale coinvolto nell'attività è previsto il monitoraggio attraverso gli strumenti ed i criteri individuati in fase di progettazione, al fine, se del caso, di rimodulare gli interventi. Gli strumenti ed i criteri devono essere basati sulla peculiarità del singolo intervento ed ove disponibili è necessario usare quelli standardizzati e scientificamente validati, incluse classificazioni riconosciute a livello internazionale ( per esempio International Classification of Functioning disability and health-ICF). Le modalità e la periodicità di analisi dei dati raccolti, vengono definiti dall'equipe durante la fase di progettazione dell'intervento. L'equipe valuta, con il responsabile del progetto, gli eventuali adeguamenti da mettere in atto.

**Il monitoraggio deve essere eseguito sul paziente/utente, sull'animale e sull'interazione persona-animale e deve essere accuratamente registrato. Devono in particolare essere annotati, sia per il paziente/utente, che per l'animale: eventuali stati di disagio, risposte positive e/o negative all'interazione, cambiamento dell'attenzione, modifiche comportamentali ecc., utilizzando parametri il più possibile oggettivi.**

Il medico veterinario dell'equipe deve predisporre, per ogni singolo animale coinvolto, una cartella clinica, che deve comprendere al suo interno almeno la regolare ed aggiornata tenuta delle seguenti registrazioni:

### SANITARIE

- Segnalamento dell'animale comprensivi di identificazione,
- Anamnesi,

- Stato sanitario,
- Profilassi eseguite,
- terapie ed interventi chirurgici eventualmente effettuati.
- Preventiva valutazione sanitaria , se del caso affiancata da pareri di colleghi specialisti, a seguito della quale viene riconosciuta l' idoneità fisica dell'animale all'attività da svolgere. In caso di particolari situazioni di rischio per il paziente/utente (immunodepressione, allergie, controindicazioni legate a particolari stati patologici), tenuto conto delle prescrizioni del medico responsabile, il medico veterinario potrà valutare la necessità di ulteriori e /o più frequenti accertamenti clinico-diagnostici sull'animale e l'adozione di comportamenti più restrittivi nella sua gestione.

#### **COMPORAMENTALI:**

- presenza di attestati di addestramento e percorsi educativi al fine di acquisire l'abilità e le competenze necessarie,
- socievolezza,
- capacità relazionale inter ed intraspecifica,
- docilità,
- esiti del monitoraggio durante la seduta,
- Esiti delle valutazioni comportamentali durante la seduta.

A seguito della verifica dell'assenza di patologie comportamentali, il Medico Veterinario dell'equipe, che può avvalersi della collaborazione di colleghi esperti in comportamento animale, etologi e, assumendosene la responsabilità, di altre figure professionali e operatori (anche volontari) adeguatamente formati, attesterà l' idoneità del singolo animale.

Il Medico Veterinario dell'equipe stabilirà le modalità con le quali dovranno essere monitorati durante lo svolgimento degli IAA i requisiti comportamentali dell'animale coinvolto e provvederà periodicamente alla loro verifica.

Ai fini della tutela del benessere animale, sia durante le sedute di trattamento che nei periodi di inattività, per ogni animale, dovrà essere redatta ed allegata alla cartella clinica una **scheda di registrazione degli interventi svolti** la cui puntuale compilazione spetta al coadiutore dell'animale. In essa dovranno essere descritti almeno:

- Tipo di intervento,
- Dati identificativi del coadiutore dell'animale,
- Dati identificativi del Medico Veterinario dell'equipe,
- Sede dell'intervento,
- Data,
- Ora e durata dell'intervento,
- Numero di fruitori ,
- Attività svolte ,
- Visite cliniche con registrazione di ogni cambiamento fisico o fisiologico,
- visite comportamentali con registrazione di ogni cambiamento comportamentale. Il monitoraggio dello stato di benessere può essere realizzato anche con il rilievo di

indicatori dello stress scientificamente validati. Il Medico Veterinario avrà il compito di effettuare la verifica della puntuale compilazione della scheda e del rispetto delle modalità di esecuzione dell'intervento al fine di garantire la tutela dell'animale coinvolto.

Il Medico Veterinario, sulla base del monitoraggio dello stato di salute e di benessere psicofisico dell'animale, definisce la frequenza massima delle sedute, le modalità e i tempi d'impiego di ogni animale per seduta.

In caso di necessità il Medico Veterinario o il coadiutore devono disporre l'interruzione dell'intervento.

Al termine del progetto di IAA dovrà essere effettuata una nuova valutazione sia sanitaria che comportamentale di ogni singolo animale.

#### COMMISSIONE PER LA TERAPIA E L'ATTIVITÀ ASSISTITE CON ANIMALI

L'Amministrazione regionale con DGR 1731(Art.61 e 62) del 24 agosto 2012, ha individuato un'apposita commissione presso l'Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali.

Tale Commissione potrà essere rinnovata ed integrata con specifico decreto del Presidente della Regione; nello specifico è prevista l'integrazione delle seguenti figure professionali, selezionate con valutazione dei curricula e designazione su indicazione del settore competente (Addestratori in attività, iscritti in albi professionali con presenza di documentazione circa l'effettiva specializzazione in AAA, EAA e TAA in termini di formazione e attività con valorizzazione di un approccio cognitivo-relazionale tra uomo ed animale), che a seconda delle necessità interverranno a turno nei lavori di detta commissione:

- un rappresentante della categoria dei Coadiutori di animali,
- un rappresentante della categoria dei Coadiutori di animali con specifica formazione sugli equidi.

Le figure professionali e gli operatori di detta Commissione dovranno essere in possesso di specifica formazione ed attestazione d'idoneità relativa agli IAA di cui al capitolo 9 delle Linee Guida allegate all'ASR n° 60 del 25 marzo 2015.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le figure professionali sanitarie e non e gli operatori in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione nell'ambito degli IAA, conseguiti prima dell'emanazione delle linee guida o che già operano in tale ambito, entro 24 mesi devono acquisire una specifica idoneità.

Ai fini del conseguimento di tale idoneità è effettuata una valutazione in base ai seguenti criteri:

- programma dei percorsi formativi completati,
- esperienza maturata.

L'accesso ai corsi sarà così valutato:

Accesso diretto al corso base	Percorso formativo il cui programma debba prevedere almeno i contenuti del corso propedeutico di cui al capitolo 9.1	oppure	Essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe, documentata ed almeno biennale la cui valutazione è affidata alla
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA
Accesso diretto al corso avanzato	Percorso formativo il cui programma debba prevedere almeno i contenuti del corso propedeutico e base relativo al proprio ruolo all'interno dell'équipe di cui ai Capitoli 9.1 e 9.2	oppure	Essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe documentata ed almeno quinquennale la cui valutazione è affidata alla segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA
Per sostenere direttamente l'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità agli IAA	Percorso formativo il cui programma debba prevedere almeno i contenuti dei corsi propedeutico (Capitolo 9.1), di base (Capitolo 9.2) e avanzato (Capitolo 9.3)	oppure	Essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe documentata ed almeno decennale la cui valutazione è affidata alla segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA

Sulla base della valutazione del curriculum formativo e professionale e di particolari meriti, il CRN IAA, sentito il Ministero della Salute, può rilasciare direttamente l'attestato di idoneità agli IAA.

#### FORMAZIONE DEI CANI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA'

Definizione di cani di assistenza alle persone con disabilità: tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti ed ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, svolgendo alcune funzioni e dei compiti che l'individuo con disabilità non può eseguire autonomamente.

I cani d'assistenza di cui al presente capitolo, devono seguire un percorso educativo e di addestramento. La Regione darà informazione, attraverso le opportune modalità di comunicazione, della possibilità di attivazione di tali percorsi educativi e di addestramento per il riconoscimento dei cani guida per non vedenti o ipovedenti e per tutti i cani di assistenza alle persone con disabilità che abbiano seguito un percorso di addestramento che rispetti i requisiti previsti dall'Assistance Dogs International (ADI). A tali soggetti sono applicate le agevolazioni di cui alla Legge 14 febbraio 1974 n°37 e, a tal fine, detti animali dovranno essere iscritti in apposito elenco regionale, previo svolgimento di detti percorsi educativi e di addestramento e previa richiesta all'Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali.

**CAPITOLO 4 .EQUIPE MULTIDISCIPLINARE(Δ)**

Le figure professionali e gli operatori coinvolti devono diversificarsi a seconda degli ambiti e degli obiettivi dell'intervento. Tutti i componenti dell'équipe devono avere una specifica formazione e l'attestazione di idoneità relativa agli IAA di cui al capitolo 9	TAA(*)	EAA	AAA
Medico Veterinario esperto in IAA	•	•	•
Coadiutore dell'animale con comprovata esperienza in gestione delle specie impiegate	•	•	•
<u>Responsabile di Progetto</u> . per le TAA è un Medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta) con compito di coordinamento dell'équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti. Per le EAA è un Pedagogista, Educatore professionale, Psicologo o psicologo-psicoterapeuta	•	•	
<u>Referente d'Intervento</u> : Per le TAA è individuato dal Responsabile di progetto in una figura dell'area sanitaria di cui al D.I. 19/02/2009 o appartenente alle professioni sanitarie (ex Legge 43/2006 e D.M. 29/03/2001, di documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto Per le EAA è individuato dal Responsabile di progetto in una figura professionale in possesso di diploma di laurea triennale (o titolo equipollente) in ambito socio-sanitario, psicologico o educativo oppure in possesso di documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso assumendosene la responsabilità	•	•	
<u>Responsabile d'Attività</u> . Organizza e coordina le attività. Il ruolo può essere ricoperto da figure professionali e operatori con esperienza e competenza in relazione agli obiettivi dell'attività stessa			•

(\*)L'intervento di TAA è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica (Cap.7.1.1)

## CAPITOLO 5 .STRUTTURE(\*\*)

Gli Interventi Assistiti con Animali (IAA) comprendono: Attività Assistita con Animali (AAA) Terapia Assistita con Animali (TAA); Educazione Assistita con Animali (EAA):

Legenda simboli: ● = requisito obbligatorio; ↑ = può coincidere con figura indicata; casella vuota = requisito non previsto

5.1 Requisiti <b>strutturali</b> per l'ottenimento del nulla osta solo per <b>CENTRI SPECIALIZZATI che erogano TAA e EAA con animali residenziali</b>	TAA	EAA	Animali residenziali	Animali non residenziali
Accessi differenziati per pazienti/utenti ed animali	●	●	●	●
Area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici	●	●	●	●
Area/e per l'erogazione degli interventi (*)	●	●	●	●
Locali e servizi igienici per gli operatori	●	●	●	●
Locale o area per familiari e accompagnatori	●	●	●	●
Aree di riposo e di igiene per gli animali	●	●	●	●
Locali ad uso infermeria veterinaria	●	●	●	●
Eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata	●	●	●	●
Ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità permanente degli animali (**)	●	●	●	
(*) L'area/e per l'erogazione degli interventi (che può essere sia interna che esterna) deve essere: ✓ Dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenze con eventuali attività svolte ✓ Dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detergenti per mani e adeguati sistemi di asciugatura ✓ Dotata di attrezzature specifiche individuate dall'equipe in relazione al tipo di intervento erogato e a gli animali impiegati ✓ Se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei ✓ Se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile Inoltre, sono utili pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazioni al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative	●	●	●	●
(**) I ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali, nei Centri con animali residenziali, devono essere: ✓ Adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo degli animali ✓ Sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e del numero dei soggetti presenti ✓ Provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti ✓ Tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità d'isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali ✓ Provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati Devono altresì rispondere almeno ai requisiti strutturali previsti da eventuali normative specifiche; inoltre il Servizio Veterinario ufficiale territorialmente competente può impartire apposite prescrizioni per garantire le condizioni di benessere	●	●	●	

animale				
<b>5.1 Requisiti gestionali per l'ottenimento del nulla osta solo per CENTRI SPECIALIZZATI che erogano TAA e EAA con animali residenziali</b>	<b>TAA</b>	<b>EAA</b>	<b>Animali residenziali</b>	<b>Animali non residenziali</b>
Procedure operative e di emergenza, compiti e responsabilità di ognuno	•	•	•	•
Rappresentante legale	•	•	•	•
Direttore sanitario	↑	•	•	•
Responsabile del Centro	•		•	•
Figure professionali, sanitarie e non, e operatori formati in numero adeguato in relazione ai progetti	•	•	•	•
Direttore sanitario veterinario	•	•	•	
Responsabile del benessere animale	•	•	•	
Operatori adeguatamente formati per accudire gli animali in numero sufficiente in relazione al numero degli ospiti	•	•	•	
<b>5.2 Requisiti per l'ottenimento del nulla osta solo per STRUTTURE NON SPECIALIZZATE che erogano TAA e EAA con animali residenziali (presso il domicilio dell'utente, ospedali, poliambulatori, studi professionali, case di riposo, istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, istituti scolastici, centri educativi, maneggi, aziende agricole che ospitano IAA</b>	<b>TAA</b>	<b>EAA</b>	<b>Animali residenziali</b>	<b>Animali non residenziali</b>
Conformità alla normativa vigente	•	•	•	•
Presenza di procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la tutela della salute e del benessere degli animali impiegati e si deve tener conto, per quanto possibile, dei requisiti relativi alle "aree per l'erogazione degli interventi" previsti al paragrafo 5.1.	•	•		•
Presenza di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i Centri specializzati con animali residenziali.	•	•	•	

**CAPITOLO 9 .LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI(□)**

Iter formativo (durata non superiore a 4 anni)	TAA	EAA	A A A	Destinatari	Durata corso
<p>Corso propedeutico (9.1)  <i>(@) per il Responsabile dell'attività il percorso formativo può concludersi con tale attestato</i></p>	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Coadiutore dell'animale</li> <li>✓ Medico Veterinario esperto in IAA</li> <li>✓ Responsabile di progetto</li> <li>✓ Referente di intervento</li> <li>✓ Responsabile attività (@)</li> </ul>	<p>Almeno 21 ore  Rilascio di attestato</p>
<p>Corsi base differenziati per le diverse figure coinvolte (9.2.1, 9.2.1 bis,9.2.2;9.2.3)  <i>(*) Dovrà fare anche il successivo(gatto e coniglio)</i></p>	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Coadiutore del cane e animali d'affezione(*)</li> <li>✓ Coadiutore del gatto e del coniglio</li> <li>✓ Coadiutore del cavallo</li> <li>✓ Coadiutore dell'Asino</li> </ul>	<p>Almeno 56 ore più  Almeno 8 ore  Almeno 56 ore  Almeno 56 ore  Rilascio di attestato  previo Test e prova pratica</p>
<p>Corsi base differenziati per le diverse figure coinvolte (9.2.4;9.2.5)(**)  <i>(**) Necessario attestato al corso propedeutico</i></p>	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Medici Veterinari che hanno superato corso propedeutico</li> </ul>	<p>Almeno 40 ore  Test più attestato  partecipazione</p>
	●	●		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Responsabile di progetto</li> <li>✓ Referente di intervento (TAA/EAA)</li> </ul>	<p>Almeno 40 ore  Almeno 40 ore  Test più attestato  partecipazione</p>
<p>Corso avanzato 9.3 (***)  <i>(***) Necessario attestato al corso base</i></p>	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Coadiutore dell'animale</li> <li>✓ Medico Veterinario esperto in IAA</li> <li>✓ Responsabile di progetto</li> <li>✓ Referente di intervento</li> </ul>	<p>Totale minimo di 120 ore  Stage, visite guidate, elaborazione e discussione di tesina finale  Attestato idoneità</p>

					specifico per la propria professionalità
--	--	--	--	--	------------------------------------------------

L'intero iter formativo non dovrà superare i 4 anni. I requisiti o titoli di accesso sono valutati dalla segreteria scientifica del corso, sentito il CRNIAA

Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione nell'ambito degli IAA, conseguiti prima dell'emanazione delle Linee g. o che già operano in tale ambito, ENTRO 24 MESI DEVONO ACQUISIRE UNA SPECIFICA IDONEITÀ (vedi 9.4)